



Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza



**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI**



**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione	3
articolo 2 – Definizioni	3
articolo 3 – Principi generali	3
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE	4
articolo 4 – Istituzione dell'albo	4
articolo 5 – Sezioni dell'albo e attività	5
articolo 6 – Requisiti per l'iscrizione all'albo	5
articolo 7 – Procedura di iscrizione all'albo	5
articolo 8 – Avvio delle attività	6
articolo 9 – Doveri del cittadino attivo	6
articolo 10 – Doveri dell'ente	7
articolo 11 – Patto con il cittadino attivo	8
articolo 12 – Dotazioni e attrezzature	8
articolo 13 – Rinuncia, revoca e cancellazione dall'albo	8
articolo 14 – Attestazioni delle esperienze	9
articolo 15 – Rapporto dell'amministrazione con il terzo settore e le scuole	9
articolo 16 – Collaborazioni con associazioni, scuole e altre forme aggregative	9
CAPO III - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E MONITORAGGIO	9
articolo 17 – Comunicazione	9
articolo 18 – Monitoraggio	10
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	10
articolo 19 - Trattamento dei dati personali	10
articolo 20 - Disposizioni finali	11



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del progetto **VO.CE - Volontari Cesano** promosso dal Comune di Cesano Maderno **per favorire la cura e valorizzazione dei Beni Comuni Urbani** del territorio da parte di cittadini volontari e per promuovere relazioni tra persone e tra queste e il Comune. Si tratta di una *chiamata pubblica* alla cittadinanza perché collabori con le istituzioni nella cura della propria città e a favore di cittadini svantaggiati e, allo stesso tempo, vuole essere un'occasione per *dare voce*, permettendo ai cittadini di segnalare beni che richiedono attenzione.
2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, dà in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la **collaborazione** o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
4. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non avviene secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. **Beni comuni urbani**: i beni pubblici, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
 - b. **Interventi di cura e valorizzazione**: interventi volti alla conservazione e al miglioramento di beni comuni per garantirne la durata, la qualità e la fruizione da parte dei cittadini.
 - c. **Volontario**: è la persona che, per sua libera scelta, cittadino attivo, svolge attività in favore del bene comune e della comunità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si ispira ai seguenti **valori e principi** generali:
 - a. **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i volontari improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.



- b. **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i volontari e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c. **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d. **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e. **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e volontari promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f. **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g. **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h. **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i. **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

articolo 4 – Istituzione dell'albo

1. È istituito, presso il Comune di Cesano Maderno, l'Albo della Cittadinanza attiva suddiviso in sezioni di attività, alle quali i singoli volontari possono iscriversi al fine di offrire il proprio servizio a favore della collettività, a seguito di bando generale aperto in via continuativa.
2. Nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può anche promuovere l'attivazione di singoli progetti, pubblicizzati con bandi specifici, per favorire l'acquisizione di disponibilità alla realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione dell'Albo.
3. La gestione dell'Albo, per la sua valenza trasversale, è affidata al servizio organizzazione e gestione del personale dell'Ente.
4. Il Responsabile della gestione dell'Albo curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla pubblicazione dei bandi per il reperimento di Cittadini attivi, nonché all'iscrizione nelle sezioni, alla cancellazione ed aggiornamento dell'Albo stesso.

5. Il Responsabile della gestione dell'Albo opererà in stretta collaborazione con i Responsabili d'attività cui spetta la definizione delle eventuali specifiche progettualità da porre a bando e l'organizzazione delle attività in cui saranno coinvolti i Cittadini attivi.

articolo 5 – Sezioni dell'albo e attività

1. I Cittadini attivi prestano il servizio volontario civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo non esaustivo, nelle seguenti sezioni dell'Albo:

- a. **Cura del verde:** potature, sfalci, manutenzione di aiuole, giardini e parchi comunali;
- b. **Valorizzazione del patrimonio culturale:** attività presso palazzi storici, biblioteche, archivi, edifici scolastici, etc.;
- c. **Animazione territoriale:** realizzazione di iniziative pubbliche, come giornate di pulizia di aree pubbliche, piantumazioni collettive, eventi per promuovere la conoscenza di beni storici e culturali.

2. La Giunta comunale, con apposito e motivato provvedimento, ha facoltà di individuare ambiti di intervento di utilizzo dei Cittadini attivi ulteriori, rispetto a quelli di cui al presente articolo, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari, nel rispetto dei principi ricavabili dal presente regolamento.

articolo 6 – Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. I Cittadini attivi, persone fisiche che intendono svolgere servizio di volontariato civico, disciplinato dal presente regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) autocertificazione di idoneità psicofisica (la condizione di invalidità non è di per sé ostativa all'iscrizione all'Albo, ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive capacità fisiche e le effettive condizioni di impiego);
- c) assenza di condanne penali, passate in giudicato nonché assenza di procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici (ossia i reati connessi alla criminalità organizzata, i delitti non colposi contro le persone, la pubblica amministrazione, il patrimonio dello stato, la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico nonché gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - norme in materia ambientale-);
- d) gli aspiranti volontari aventi la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno essere regolarmente soggiornanti ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- e) gli aspiranti volontari di nazionalità straniera (ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 286, 25 luglio 1998 Testo unico sull'immigrazione e s.m.i., si considera straniero chi è cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea e l'apolide) dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o altro titolo legittimo alla permanenza sul territorio;

articolo 7 – Procedura di iscrizione all'albo

1. Nella domanda di iscrizione in adesione al bando generale o ad un bando finalizzato ad una specifica progettualità, il richiedente dichiara il possesso dei requisiti, le opzioni in ordine alle attività per le quali intende collaborare e la propria disponibilità in termini di tempo.

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità, il curriculum vitae attestante le competenze ritenute utili ai fini delle attività per cui ci si rende disponibile.

3. Per le persone di cui al punto d) ed e) del precedente articolo deve essere allegata copia del documento che attesti la regolare presenza sul territorio italiano.

articolo 8 – Avvio delle attività

1. Il Responsabile d'attività avrà il compito di formulare un percorso operativo, in funzione delle esigenze d'intervento e delle disponibilità del Cittadino attivo, e di procedere alla sottoscrizione di uno specifico patto con lo stesso.
2. In particolare, la formazione a carattere generale in tema di sicurezza, analogamente a quella realizzata per il personale comunale, è posta in capo al servizio organizzazione e gestione del personale dell'Ente, mentre per la formazione relativa agli specifici interventi cui il Cittadino attivo verrà destinato, i singoli Responsabili di attività provvederanno a percorsi formativi, anche relativi all'uso delle attrezzature nonché all'acquisto di eventuali nuove attrezzature e di ausili di sicurezza.
3. Il Responsabile d'attività, al fine di verificare l'idoneità del Cittadino attivo, effettuerà un colloquio preliminare e conoscitivo con lo stesso per accertarne l'affidabilità personale, la motivazione, l'attitudine alla prestazione e alla relazione con l'utenza, la disponibilità all'aggiornamento, la capacità di raccordare il proprio singolo intervento con gli scopi e le metodologie del Servizio comunale.
4. Il Responsabile d'attività dovrà comunicare preventivamente all'aspirante volontario i rischi connessi ai compiti assegnati e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la propria collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.
5. Si riconosce la possibilità del singolo Cittadino attivo di sottoporsi a visita medica preventiva, a cura del medico del lavoro competente per l'Amministrazione, rivolta all'accertamento dell'assenza di controindicazioni alle mansioni cui il Cittadino è destinato.
6. In particolare per la scelta dei soggetti da impiegare, il Responsabile d'attività deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) precedenti attività lavorative;
 - b) preparazione specifica dimostrata;
 - c) età in relazione all'incarico ed attitudine;
 - d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione;
 - e) eventuale visita medica preventiva effettuata dal medico del lavoro, in funzione della tipologia dell'attività e dei relativi rischi specifici.
7. Il Responsabile d'attività potrà nominare in caso di opportunità un coordinatore tra i volontari coinvolti in progetti o attività di gruppo.

articolo 9 – Doveri del cittadino attivo

1. Il Cittadino attivo svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni concordate in uno specifico patto: non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni cittadine.



2. Al Cittadino attivo è garantita la possibilità di prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza condizioni che possano incidere sull'autonoma iniziativa, al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, tutela della sicurezza e dell'incolumità propria e altrui.
3. L'eventuale richiesta del possesso di requisiti soggettivi psicofisici e attitudinali sarà finalizzata esclusivamente a garantire all'aspirante Cittadino attivo compiti compatibili con le proprie condizioni soggettive.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario: in caso di assenza il Cittadino attivo deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.
5. È tassativamente fatto divieto al Cittadino attivo di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta neppure dai beneficiari del suo servizio.
6. Il Cittadino attivo è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e notizie di cui verrà eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta.
7. Ciascun Cittadino attivo è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, intendendo che l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal Volontario medesimo.
8. Il cittadino attivo deve rispettare, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cesano Maderno adottato con delibera di G.C. n. 262 del 10.12.2013, pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione trasparente, di cui verrà consegnata copia.
9. Il Cittadino attivo non deve assumere comportamenti sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione comunale.

articolo 10 – Doveri dell'ente

1. È compito dell'Ente assicurare condizioni e mezzi sufficienti affinché l'apporto dei singoli Cittadini attivi non sia mai determinante per il buon esito del servizio, ma risulti sempre sussidiario ed aggiuntivo per il miglioramento o l'ampliamento della qualità e del livello dello stesso.
2. L'Ente dovrà controllare le modalità operative attraverso le quali si esplica il contributo dei Cittadini attivi affinché non abbiano a compromettere l'esatta osservanza delle obbligazioni dell'Ente, così da evitare di incorrere in responsabilità per colpa in vigilando sull'opera di terzi.
3. I Cittadini iscritti all'Albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'Amministrazione provvederà a organizzare e tenere in forma gratuita i corsi di formazione previsti da specifiche disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente regolamento.
5. L'Amministrazione comunale inoltre si impegna a osservare gli obblighi di legge correlati alle vigenti normative tecniche di sicurezza.

articolo 11 – Patto con il cittadino attivo

1. All'avvio della collaborazione con l'Amministrazione, i singoli Cittadini attivi e il Responsabile d'attività sono tenuti a sottoscrivere appositi patti.
2. Tali patti devono prevedere, tra l'altro, per l'Amministrazione:
 - a) la definizione della durata e delle modalità del servizio;
 - b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i Cittadini;
 - d) l'assunzione delle spese di assicurazione per i Cittadini attivi contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
3. Tali patti devono prevedere, tra l'altro, per il Cittadino attivo:
 - a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione in forma coordinata con i dipendenti dei servizi comunali;
 - c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - d) il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale degli utenti;
 - e) la tutela alla riservatezza delle informazioni, delle pratiche e degli interventi sociali;
 - f) il tempo messo a disposizione e l'impegno alla puntuale comunicazione di assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione.

articolo 12 – Dotazioni e attrezzature

1. I Cittadini attivi devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata identificazione degli stessi da parte dell'utenza o in generale della cittadinanza.
2. L'Amministrazione Comunale, a propria cura e spese, fornisce ai Cittadini attivi le attrezzature e il materiale necessari allo svolgimento del servizio: beni e mezzi forniti direttamente dai Cittadini attivi o terzi dovranno essere validati dall'Amministrazione.
3. Il Cittadino attivo è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati: in caso di attrezzature e veicoli assegnati formalmente nel patto, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a restituzione.

articolo 13 – Rinuncia, revoca e cancellazione dall'albo

1. Il Cittadino attivo può rinunciare o chiedere la sospensione temporanea, in qualsiasi momento, dal servizio dandone comunicazione scritta tempestiva all'Amministrazione comunale: la sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.
2. L'attività affidata al Cittadino attivo può essere revocata, con effetto immediato attraverso provvedimento motivato, per inadempienza, per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo o qualsiasi altra situazione che possa recare pregiudizio alla sicurezza, incolumità o anche all'immagine dell'Amministrazione comunale.
3. La cancellazione dall'Albo potrà avvenire, con provvedimento del Responsabile della gestione dell'Albo, anche su proposta del Responsabile d'attività, per le seguenti cause:



- a) rinuncia del volontario formalizzata per iscritto;
- b) accertata perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- c) in caso di comportamenti sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione Comunale.

articolo 14 – Attestazioni delle esperienze

1. Qualora il Cittadino attivo ne faccia espressa domanda all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà rilasciare una dichiarazione ad attestazione delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività con indicazione del servizio svolto, della durata e del numero di ore prestate.

articolo 15 – Rapporto dell'amministrazione con il terzo settore e le scuole

- 1. L'Amministrazione si impegna a rendere note agli aspiranti Cittadini attivi l'esistenza e l'attività sul territorio delle associazioni di volontariato e delle formazioni o gruppi a vocazione sociale, culturale, sportiva affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti singolarmente con il Comune o con le forme associative.
- 2. L'Amministrazione Comunale promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle altre istituzioni formative quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione e di cittadinanza attiva e per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
- 3. Associazioni, organizzazioni, istituzioni, formazioni del terzo settore a vocazione sociale, culturale o sportiva possono proporre collaborazioni per i progetti che coinvolgono propri associati o terzi soggetti, aventi ad oggetto attività previste nel presente regolamento, assumendosi completamente e integralmente la responsabilità.
- 4. Le scuole di ogni ordine e grado e i relativi organismi collegiali nonché l'utenza e i familiari afferenti ai servizi sociali ed educativi comunali possono proporre collaborazioni per progetti aventi ad oggetto attività previste dal presente regolamento.

articolo 16 – Collaborazioni con associazioni, scuole e altre forme aggregative

- 1. Nei casi previsti dall'articolo precedente le disposizioni del presente regolamento hanno funzione di indirizzo.
- 2. I rapporti tra Comune e i soggetti suindicati saranno regolati a partire dalle diverse discipline proprie per ciascun soggetto e in funzione dell'attività proposta e dal contesto normativo di riferimento.

CAPO III - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E MONITORAGGIO

articolo 17 – Comunicazione

- 1. Il Comune di Cesano Maderno utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione sia per **informare** i cittadini sulle opportunità di partecipazione alla cura e gestione condivisa dei beni comuni, sia sulle forme di collaborazione attivate, secondo il principio di trasparenza.



articolo 18 – Monitoraggio

1. Viene istituita una **cabina di regia** costituita dagli Assessori comunali di riferimento e i responsabili dei diversi Settori comunali coinvolti che, con l'eventuale supporto di ulteriori soggetti esterni, ha il compito di monitorare l'iniziativa e verificare l'efficacia sia delle collaborazioni per la cura dei beni comuni attivate sia della procedura descritta nel presente documento.
2. La cabina di regia può proporre **modifiche al** presente **regolamento** se nel corso del progetto vengono individuate modalità più idonee al raggiungimento degli obiettivi di cura dei beni comuni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni, disciplinante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.

Ai sensi del Capo III, Sezioni 1 e 2 del predetto Regolamento, si forniscono quindi le seguenti informazioni:

titolare del trattamento: Comune di Cesano Maderno, email: titolare@comune.cesano-maderno.mb.it;

DPO (Responsabile della protezione dei dati) email: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it;

finalità del trattamento: Stipula e raccolta degli atti e dei documenti necessari e verifica degli stessi per la stipulazione della convenzione;

riferimento giuridico: 2, 3, 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241;

periodo di conservazione: l'archivio comunale conserva i documenti cartacei - e quindi i dati in essi contenuti - da 1 a 50 anni o permanentemente secondo i termini di legge.

Si rammenta, inoltre, che:

- a) l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- b) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- c) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- d) l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali se la comunicazione di dati è un obbligo legale o contrattuale ovvero requisito necessario per la conclusione di un contratto.



articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti e gli altri regolamenti.